



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114";

VISTO in particolare l'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella formulazione previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, che stabilisce che i progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale, salvo proroga concessa su istanza del proponente, e che tali termini si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;

VISTO il decreto n. exDSA-DEC-2009-1885 del 14 dicembre 2009 (di seguito denominato Decreto VIA) con cui, a seguito dell'istanza presentata in data 18 dicembre 2008 dalla società Edison S.p.A., è stato espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale per il progetto di realizzazione di una centrale termoelettrica a ciclo combinato da circa 810 MWe nel comune di Presenzano (CE);

PRESO ATTO che la compatibilità ambientale del sopra citato progetto è stata espressa subordinatamente al rispetto di specifiche prescrizioni tra cui la n. 13.a) che stabilisce che "dovranno essere previsti i necessari interventi atti a compensare gli effetti dell'incremento delle concentrazioni atmosferiche del PM10 indotte dalle trasformazioni secondarie degli inquinanti emessi dall'esercizio degli impianti, laddove queste concorrano a determinare il superamento dei valori limite";



VISTA la nota prot. ASEE/Svii CG-PU 737 del 15 aprile 2014 con cui la società Edison S.p.A. ha chiesto una proroga dei termini di validità del Decreto VIA al fine di porre in essere gli adempimenti conseguenti e successivi al disposto della citata prescrizione n. 13.a);

VISTO il decreto n. 322 del 30 dicembre 2014 che ha prorogato i termini di validità del Decreto VIA per un periodo pari a ventiquattro mesi, ovvero sino al 14 dicembre 2016;

VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA), presentata dalla società Edison S.p.A. con nota prot. ASEE-GC/PU-2091 del 28 settembre 2016, per alcune modifiche da apportare al progetto originario della centrale termoelettrica di Presenzano, al fine di ottemperare compiutamente alla prescrizione n. 13.a) del Decreto VIA;

VISTA la nota prot. ASEE/Svii CG-PU 2189 del 14 ottobre 2016 con cui la società Edison S.p.A. ha chiesto un'ulteriore proroga dei termini di validità del Decreto VIA pari a quarantotto mesi, ridimensionati a trentasei mesi con successiva nota prot. ASEE/Svii CG-PU 112 del 18 gennaio 2017, in quanto le tempistiche necessarie per definire il citato procedimento di verifica di assoggettabilità alla procedura VIA non avevano consentito di "completare la progettazione esecutiva e proseguire con la cantierizzazione del progetto nelle tempistiche utili";

VISTO il decreto n. 171 del 28 giugno 2016 che ha prorogato i termini di validità del Decreto VIA per un periodo pari a dodici mesi, ovvero sino al 14 dicembre 2017, con la clausola che una eventuale ulteriore definizione dei termini in questione sarebbe stata considerata, se del caso, a valle della conclusione del citato procedimento di assoggettabilità alla procedura VIA relativo alla modifica del progetto originario della centrale termoelettrica di Presenzano;

VISTO il decreto direttoriale n. 363 del 22 novembre 2017 con cui il citato procedimento di verifica di assoggettabilità si è concluso escludendo dalla procedura VIA i citati interventi di modifica della centrale termoelettrica di Presenzano, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al Decreto VIA opportunamente modificate e integrate;

VISTA la nota prot. ASEE PU 2480 del 5 dicembre 2017, acquisita con protocollo DVA n. 28450 del 7 dicembre 2017, con cui la società Edison S.p.A., in seguito alla conclusione del citato procedimento di verifica assoggettabilità alla procedura VIA, ha chiesto un'ulteriore proroga dei termini di validità del Decreto VIA, per un periodo non inferiore a quarantotto mesi;

CONSIDERATO che le motivazioni addotte dalla società Edison S.p.A. per detta richiesta di proroga risiedono nella complessità dell'opera da realizzare e nel fatto che, al momento, è in itinere presso il Ministero dello sviluppo economico il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, per le modifiche al progetto originario della centrale termoelettrica di Presenzano assentite con il decreto direttoriale n. 363 del 22 novembre 2017;



VISTA la nota prot. ASEE PU 2558 del 21 dicembre 2017 con la quale la società Edison S.p.A. ha trasmesso della documentazione integrativa relativa ad un aggiornamento sulle condizioni ambientali e sul patrimonio culturale di riferimento della valutazione già effettuata e ad esito della quale è stato emanato il Decreto VIA, come prorogato con il decreto n. 171 del 28 giugno 2017;

ACQUISITO il parere n. 2676 del 16 marzo 2018 con il quale la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, nel confermare le valutazioni già effettuate in merito al progetto di cui trattasi, ha ritenuto che vi siano le condizioni per concedere una proroga pari a quarantotto mesi dei termini di validità del Decreto VIA;

ACQUISITO il parere prot. 8995 del 29 marzo 2018 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo recante il nulla osta alla concessione dell'ulteriore proroga richiesta dei termini di validità del Decreto VIA;

VISTA la nota prot. 13857 dell'8 giugno 2018 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con la quale, a seguito dell'intervenuta modifica della compagine governativa, è stato restituito, non firmato, lo schema di decreto di proroga dei termini di validità del Decreto VIA già sottoscritto dal Ministro *pro tempore*;

CONSIDERATO quindi che sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante i seguenti pareri:

- a) parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2676 del 16 marzo 2018, costituito da 8 pagine;
- b) parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo espresso con nota prot. 8995 del 29 marzo 2018, costituito da 1 pagina;

RITENUTO sulla base di quanto premesso che sussistano i presupposti per poter accogliere l'istanza di ulteriore proroga dei termini di validità del provvedimento di compatibilità ambientale n. exDSA-DEC-2009-1885 del 14 dicembre 2009, avanzata dalla società Edison S.p.A. con nota prot. ASEE PU 2480 del 5 dicembre 2017, nei termini temporali ivi indicati;

DECRETA

Art. 1 (Proroga)

1. Il termine di validità del provvedimento di compatibilità ambientale n. exDSA-DEC-2009-1885 del 14 dicembre 2009 relativo al progetto di realizzazione di una centrale termoelettrica a ciclo combinato da circa 810 MWe nel comune di Presenzano (CE) presentato dalla società Edison S.p.A., già prorogato fino al 14 dicembre 2016 con decreto n. 322 del 30 dicembre 2014, e fino al 14 dicembre 2017 con decreto n. 171 del 28 giugno 2016, è prorogato di ulteriori quarantotto mesi, ovvero fino al 14 dicembre 2021.



Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

ROMA, 2015 - I.P.Z.S. S.p.A. | 2 | 15 | 19 | U | X | C | I | O | 19 | 18 |

Art. 2
(Pubblicazione)

1. Il presente provvedimento sarà comunicato alla società Edison S.p.A., al Ministero per i beni e le attività culturali, al Ministero dello sviluppo economico, alla Regione Campania, alla Provincia di Caserta, al Comune di Presenzano e all'ARPA Campania.
2. Il Proponente provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta ufficiale, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, notiziandone il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali.
3. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e dell'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

